

**AVVISO (All. A)**  
**PERCORSI INTEGRATI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE**  
**Anno scolastico 2006-2007**

**Quadro normativo**

- Decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998;
- Legge n. 144 del 17 maggio 1999 ed in particolare l'art. 68 ed il DPR n. 257 del 12 luglio 2000 che ne regolamenta l'attuazione;
- DPR n. 275 del 8 marzo 1999, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
- Delibera di Giunta Regionale n. 3466 del 3 giugno 2000, che attribuisce ai Dirigenti delle Aree di Coordinamento i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi di governo;
- Legge Costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001;
- Legge del 28 marzo 2003, n. 53 "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale";
- Decreto Dirigenziale dell'A.G.C. n. 17 n. 219 dell'8 settembre 2005, con il quale sono stati delegati ai Dirigenti di Settore alcuni compiti già assegnati ai Dirigenti delle Aree Generali di Coordinamento;
- Accordo quadro, sancito in Conferenza unificata il 19 giugno 2003, per la realizzazione di un'offerta formativa integrata sperimentale di istruzione e formazione;
- Delibera di Giunta Regionale n. 2385 del 25 luglio 2003;
- Intesa stipulata tra Regione Campania, MIUR e MLPS il giorno 31 luglio 2003, prevista dall'Accordo Quadro del 19 giugno 2003;
- Delibera di Giunta Regionale n. 2744 del 18 settembre 2003;
- Decreto Dirigenziale n. 027 del 19 gennaio 2004;
- Accordo tra MIUR, MPLS e Regioni, Province Autonome, sancito in Conferenza unificata il 15 gennaio 2004 per la definizione degli standard formativi di base minimi nazionali;
- Accordo tra MIUR, MPLS e Regioni, Province Autonome, sancito in Conferenza Unificata il 28 ottobre 2004 sul riconoscimento dei crediti;
- Decreto Legislativo 15/04/2005 n° 76;
- D.M. 28/12/2005;
- D.M. n. 47 del 13 giugno 2006;
- Accordo tra MIUR, MLPS e Regioni, Province Autonome, sancito in Conferenza Unificata il 5 ottobre 2006 per la definizione degli standard formativi minimi relativi alle competenze tecnico professionali in attuazione dell'Accordo –quadro sancito in C.U. il 19 giugno 2003;

Art.1

**Obiettivi**

1. La Campania è caratterizzata da livelli ancora troppo alti di dispersione scolastica e di abbandono dei percorsi formativi. L'emarginazione ed il disagio penalizzano ampie fasce sociali che risultano, inoltre, in difficoltà per l'accesso ai saperi, alle nuove tecnologie ma anche, semplicemente, a spazi di relazione e socializzazione. L'ampliamento dell'offerta educativa di istruzione e formazione, derivante dall' Accordo – quadro del 19 giugno 2003, così come strutturata, risponde in buona parte alle diversificate esigenze formative degli studenti e del territorio e costituisce una risposta adeguata alle problematiche connesse con l'emarginazione, la mancata inclusione scolastica e sociale, la domanda di formazione, la prevenzione della dispersione e il recupero dell'evasione scolastica che interessa ancora un gran numero di giovani.

2. L'esperienza relativa al primo percorso triennale attivato nell'anno scolastico 2003/2004 e conclusosi nell'anno scolastico 2005/2006, ha efficacemente consentito, ad un tempo, sia il conseguimento della qualifica prevista dall'Accordo che il proseguimento degli studi per una parte di studenti che, nelle previsioni, era destinata ad un precoce abbandono.

3. Sulla scorta delle esperienze maturate e dei risultati conseguiti, la Regione Campania ha programmato l'attivazione di nuovi percorsi integrati di istruzione e formazione che, mediante il ricorso alla programmazione congiunta tra docenti dell'istruzione e della formazione e l'adozione di metodologie didattiche più flessibili, possano assicurare sulla base della piena integrazione del sapere e del saper fare, il necessario equilibrio fra formazione culturale e formazione professionale, per costruire una nuova modalità di approccio alle esigenze formative del singolo e del territorio.

4. Il presente Avviso indica le modalità ed i termini di presentazione delle candidature per l'offerta di corsi triennali integrati di istruzione e formazione professionale da realizzare in istituti professionali o tecnici o d'arte. I criteri di realizzazione, i titoli di studio e le qualifiche conseguite al termine del corso triennale sono indicati negli art. 2 e 3 dell'intesa tra Regione, MIUR e MLPS del 31 luglio 2003.

#### Art. 2

##### **Destinatari dei corsi**

1. I destinatari dei percorsi integrati sono alunni iscritti al primo anno degli istituti tecnici, professionali e d'arte che scelgono di frequentare tali percorsi.

2. Gli alunni che concludono con esito positivo la frequenza del primo anno e non richiedono di passare ai percorsi tradizionali di istruzione sono iscritti al secondo anno dei percorsi integrati e, a conclusione di esso, sono iscritti al terzo in mancanza di una diversa opzione.

3. Gli studenti che proseguono nei percorsi integrati negli Istituti Professionali o d'Arte, al termine del terzo anno, conseguiranno il corrispondente diploma di qualifica professionale o di licenza di maestro d'arte e, come previsto dall'Accordo del 28/10/2004, al punto 4), la certificazione della qualifica professionale (modello A) rilasciata dalle Regioni, qualora ve ne siano le condizioni.

Gli studenti che proseguono nei percorsi integrati negli Istituti Tecnici, al termine del terzo anno, conseguiranno oltre alla promozione al quarto anno, la certificazione della qualifica professionale rilasciata dalle Regioni (modello A), qualora ve ne siano le condizioni, come previsto dall'Accordo del 28/10/2004, al punto 4).

#### Art. 3

##### **Struttura dell'offerta**

1. I percorsi integrati di istruzione e formazione fanno parte del Piano dell'Offerta Formativa delle istituzioni scolastiche interessate e rientrano nell'esercizio dell'autonomia delle stesse ai sensi dell'art. 1 comma 2. del DPR 275/99. L'elaborazione dei progetti integrati e la loro collocazione all'interno del curricolo della singola istituzione scolastica trova formale legittimazione nel Regolamento sull'autonomia come previsto dall'art. 8 del DPR 275/99, nonché nel Regolamento sui curricoli nell'autonomia emanato con D.M. 26 giugno 2000, n. 234.

2. I percorsi hanno durata triennale e consentono di proseguire nel sistema dell'istruzione al termine del triennio e con il riconoscimento dei crediti maturati anche al termine di ogni anno scolastico.

3. Il percorso integrato di istruzione e formazione si deve caratterizzare come offerta alternativa nell'ambito dei percorsi d'istruzione con elementi di forte innovazione didattica tesi all'innalzamento di abilità e competenze specifiche ed a far crescere l'attrattività della scuola verso i giovani che sono sì all'interno del sistema scolastico ma a rischio abbandono o con forti difficoltà di ambientamento e/o di inserimento.

4. A tal fine l'istituzione scolastica e l'ente di formazione partner devono garantire la congiunta progettazione e realizzazione dei percorsi formativi integrati assicurando:

- la costituzione degli organi dell'integrazione ( Comitato di Pilotaggio e Gruppo di Progetto);
- modalità di progettazione didattica per moduli e UFC.

Il Comitato di Pilotaggio deve essere composto dai rappresentanti dei due soggetti formativi con la responsabilità di seguire tutti gli aspetti (amministrativi, finanziari organizzativi, gestionali) connessi alla realizzazione del percorso integrato.

Il Gruppo di Progetto deve essere composto dai docenti dei due sistemi interessati alla progettazione esecutiva ed allo svolgimento delle attività didattiche.

5. Il corso integrato deve avere un monte ore annuale per gli studenti pari al corso curricolare di un indirizzo scolastico dell'istituto proponente. Le attività di formazione professionale sono inserite nel monte ore annuale, utilizzando - nel rispetto delle procedure che regolano la programmazione didattico-educativa, gli istituti dell'autonomia previsti dal DPR 8 marzo 1999 n. 275 (in particolare art.8 comma 5) e dal DM 26 giugno 2000 n.234 - la quota del 20% del monte ore curricolare definita dal D.M. 28/12/2005 e come disposto dal D.M. n. 47 del 13 giugno 2006.

6. Le ore da destinare alle attività integrate (codocenza, lavori per gruppi, interventi su singoli alunni) ai fini della quantificazione della partecipazione economica della Regione, sono calcolate nel rispetto della normativa vigente (L59/97, DPR 275/99, D.M. 28/12/2005 e D.M. n. 47 del 13 giugno 2006) che impone di garantire:

- il monte ore annuale per gli studenti previsto dai diversi ordinamenti;
- il monte ore previsto per le discipline obbligatorie (80% del monte ore previsto per ciascuna disciplina);
- gli obblighi complessivi di servizio previsti per il personale della scuola

7. In tal senso la quota del 20% individuata per le attività formative si integra, mediante la progettazione per moduli, nell'intero curriculum e non eccede il monte ore obbligatorio dell'istituto proponente.

8. Rispettando tali vincoli, è possibile adottare le forme di flessibilità didattica ed organizzativa ritenute opportune al fine di perseguire la realizzazione della progettazione congiunta e della piena interazione tra i docenti dell'istruzione e i docenti della formazione al fine di garantire l'efficacia degli interventi e il successo formativo degli studenti.

#### Art. 4

#### **Progettazione didattica**

1. I percorsi integrati impegnano alla pari i soggetti dei sistemi dell'istruzione e della formazione professionale. Il Progetto esecutivo del percorso integrato è, pertanto, elaborato da un apposito Gruppo di Progetto composto da insegnanti della scuola e operatori dell'Ente di formazione professionale partner. La progettazione deve indicare gli obiettivi formativi perseguiti nell'intero percorso e deve consentire in maniera flessibile di determinare anno per anno le modalità didattiche ed organizzative più adeguate a seguire l'evolversi della formazione e i risultati degli apprendimenti.

2. La progettazione didattica deve coinvolgere l'intero curriculum e superare la tradizionale separazione tra la formazione generale (cultura del sapere) e la cultura del lavoro e del saper fare. A tal fine l'integrazione deve caratterizzare l'intero percorso formativo; essa deve costituire una modalità formativa mediante la quale si possa apprendere meglio e di più. Essa deve, pertanto "contenere, con equivalente valenza formativa discipline ed attività attinenti sia alla formazione culturale generale sia alle aree professionali interessate".

3. Le istituzioni scolastiche e gli enti di formazione professionale accreditati condividono metodologie e strumenti di valutazione e sono in particolare corresponsabili della verifica degli apprendimenti e della formalizzazione dei crediti. Assicurano, inoltre, un costante monitoraggio degli allievi sia ai fini di un sostegno all'apprendimento sia per l'azione orientativa/riorientativa.

4. La progettazione dei percorsi deve indicare con chiarezza gli obiettivi formativi che si intendono raggiungere al termine del triennio, essi vanno articolati per macro aree e definiti in termini di competenze. La progettazione didattica di ciascun anno di riferimento fissa gli obiettivi di apprendimento che si prefigge di conseguire (obiettivi intermedi) che devono condurre al raggiungimento degli obiettivi formativi in esito al percorso.

5. La progettazione, in una prospettiva di sistema formativo allargato, integrato e flessibile, va articolata, pertanto, in moduli formativi tendenzialmente interdisciplinari e per unità capitalizzabili, intese come insieme di competenze, che divengono l'obiettivo di riferimento delle diverse sequenze didattiche di cui si compone il percorso.

6. La progettazione per sequenze o unità formative capitalizzabili, ossia l'insieme di risorse (conoscenze e abilità) consente la composizione e l'erogazione di un'offerta educativa e formativa flessibile e rispondente sia agli obiettivi prefissi, sia alle esigenze peculiari del contesto. Al termine del percorso, le UFC consentono di identificare le competenze acquisite e la loro corrispondenza alla figura professionale da spendere sul mercato del lavoro.

7. Gli obiettivi formativi devono tener conto del rispetto degli standard formativi minimi delle competenze di base e trasversali di cui all'Accordo sancito in Conferenza Unificata il 15 gennaio 2004 e degli standard formativi minimi relativi alle competenze tecnico professionali di cui all'Accordo sancito in Conferenza Unificata il 5 ottobre 2006.

8. La progettazione deve essere elaborata in modo da permettere agli allievi di raggiungere, alla fine di ciascun anno scolastico, un livello di apprendimento che consenta la promozione alla classe successiva e, contemporaneamente, il rilascio della certificazione delle competenze (mod. B dell'Accordo 28/10/2004) quale credito formativo spendibile per ottenere, alla fine del triennio, la qualifica professionale di riferimento.

## Art. 5

**Soggetti proponenti**

1. La proposta progettuale può essere presentata da un istituto professionale, o tecnico, o d'arte che, in concorso con un ente di formazione professionale, si impegna a condurre a buon fine tutto il percorso triennale. La gestione del progetto fa capo all'Istituto proponente.
2. L'ente di formazione professionale deve essere in regola con le procedure di accreditamento, previste dalla DGR n. 226 del 21 febbraio 2006, pubblicata sul BURC n° 16 del 3 aprile 2006. L'ente deve essere accreditato per la formazione iniziale.
3. I soggetti candidati devono indicare di quali risorse umane, strumentali, logistiche e strutturali, intendono avvalersi per garantire:
  - un insieme di servizi formativi integrati tali da rispondere ai fabbisogni specifici di un'utenza diversificata;
  - l'azione dei servizi di tutoraggio, orientamento, sostegno psicopedagogico, nonché di sostegno specifico per i giovani diversamente abili;
  - le relazioni con il mondo delle imprese e con il sistema produttivo per la realizzazione di periodi di stages;
  - lo svolgimento di percorsi di recupero/accompagnamento/animazione o altri servizi di supporto.
4. I soggetti devono inoltre specificare la disponibilità di attrezzature adeguate per specifici profili e le esperienze maturate nei settori di riferimento.
5. Per la realizzazione dei percorsi gli istituti scolastici possono stipulare accordi di rete con altri istituti o scuole medie o convenzioni con enti o associazioni che operano nel territorio.
6. Gli istituti scolastici concorrono alla realizzazione del sistema informativo dell'anagrafe regionale degli studenti mediante la trasmissione dei dati dei giovani iscritti e frequentanti la scuola. Ciò anche al fine della definizione di azioni di orientamento e di tutoring da realizzarsi nell'ambito di un sistema integrato di rete che veda coinvolti i soggetti istituzionalmente preposti.

## Art. 6

**Contenuti delle domande**

1. La candidatura, pena l'esclusione, è presentata utilizzando il formulario allegato all'Avviso ( Allegato A1) in cui sono indicati per ogni progetto:
  - a) la denominazione dell'istituto scolastico e l'indicazione del dirigente scolastico in qualità di direttore responsabile del progetto;
  - b) la denominazione dell'ente di formazione partner e l'indicazione del rappresentante legale;
  - c) la proposta progettuale compilata sul formulario di presentazione del progetto - debitamente sottoscritta dai rappresentanti legali dei due soggetti partner - recante le linee generali del percorso triennale con la qualifica di formazione professionale conseguibile alla fine del percorso, che deve essere corrispondente almeno ad una qualifica di 2° livello, come definito nell'Accordo quadro del 19 giugno 2003, nel rispetto degli standard formativi minimi delle competenze di base e trasversali di cui all'Accordo sancito in Conferenza Unificata il 15 gennaio 2004 e degli standard formativi minimi relativi alle competenze tecnico professionali di cui all'Accordo sancito in Conferenza Unificata il 5 ottobre 2006;
  - d) l'architettura metodologica e didattica recante l'articolazione per moduli e UFC del percorso del 1° anno con l'indicazione del numero dei docenti (uno per disciplina) e dei tutor, utilizzo delle tecnologie informatiche e multimediali, sistema di monitoraggio, definizione dei ruoli organizzativi;
  - e) qualità e diversificazione dei servizi di supporto alla persona, modalità di orientamento e di supporto alla frequenza, azioni di sostegno e potenziamento degli apprendimenti, ruolo dei tutor;
  - f) analisi della vocazione produttiva territoriale (area territoriale di realizzazione del progetto e bacino di utenza. Analisi dei bisogni formativi. Coerenza con le linee di sviluppo locale);
  - g) le risorse umane, strumentali, strutturali dell'istituzione scolastica e dell'ente di formazione, le esperienze maturate, le relazioni con le imprese e il sistema produttivo che dimostrino la capacità di:
    - a. attuare i servizi di tutoraggio, orientamento, sostegno psicopedagogico per un'utenza differenziata;
    - b. realizzare la qualifica indicata;
    - c. realizzare gli stages e le visite aziendali;
  - h) le esperienze dei due soggetti proponenti in progetti integrati e/o sulla dispersione scolastica e/o rivolti ad utenza esterna;

- i) eventuali accordi di rete con scuole o convenzioni con altri enti e associazioni con l'indicazione del loro contributo al progetto;
- j) il prospetto finanziario (allegato A2) .

2. L'istituzione scolastica può candidarsi per realizzare un solo progetto. Per favorire la diffusione territoriale dei corsi, solo l'istituto con sezioni staccate o sedi coordinate può candidarsi per due progetti, purché siano realizzati in Comuni distinti.

3. L'istituto candidato deve, inoltre, presentare una lettera di impegni, sottoscritta anche dal responsabile dell'ente di formazione, in cui sono indicate le condizioni dell'integrazione:

- sede di svolgimento delle attività;
- costituzione del Gruppo di Pilotaggio con rappresentanti dell'istituto e dell'ente;
- costituzione del Gruppo di Progetto ai fini della definizione della progettazione didattica congiunta per moduli e per Unità Formative Capitalizzabili;
- sottoscrizione, prima dell'atto di concessione, di una convenzione che regoli i rapporti reciproci.

Il formulario potrà essere scaricato dal sito [www.regione.campania.it](http://www.regione.campania.it) (nell'ambito della pagina "cittadini" al riferimento "Istruzione e Formazione" e quindi alla tematica interna "istruzione").

### **Art. 7**

#### **Condizioni per l'ammissibilità**

1. Per essere ammesso alla valutazione la domanda deve essere:

- a) presentata da un istituto professionale o tecnico o d'arte, in accordo con un ente di formazione professionale, accreditato come indicato nell'art.5;
- b) pervenuta entro la data di scadenza indicata all'art.8;
- c) formulata utilizzando l'allegato A1;
- d) recante il prospetto finanziario ( Allegato A2);
- e) sottoscritta dal dirigente scolastico dell'istituto proponente ;
- f) corredata dalla lettera di impegni di cui all'art. 6, sottoscritta dai rappresentanti legali dell'istituto e dell'ente di formazione;
- g) conforme a quanto indicato all'art. 6;
- h) corredata dell'approvazione del Consiglio di Istituto.

### **Art. 8**

#### **Procedure e termini per la presentazione delle proposte progettuali**

1. La domanda di finanziamento assieme alla proposta progettuale deve essere presentata, pena l'esclusione, in duplice copia cartacea - entro le ore 13,00 del decimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Avviso sul sito [www.regione.campania.it](http://www.regione.campania.it) - in un plico su cui, oltre a mittente, indirizzo, numero di telefono e fax, deve essere apposta la dicitura: "Avviso pubblico regionale percorsi integrati di istruzione e formazione professionale". Nel plico deve essere inserita anche la copia del progetto su supporto informatico.

2. Il plico deve essere consegnato a mano, presso il Protocollo Generale della Provincia competente, che rilascia ricevuta, ai seguenti indirizzi:

Avellino Assessorato Pubblica Istruzione Piazza Libertà – 83100

Benevento Assessorato alla Cultura e Formazione Rocca dei Rettori – 82100

Caserta Assessorato Pubblica Istruzione Via Don Bosco, Palazzo Cesaro – 81100

Napoli Assessorato Politiche Scolastiche Piazza Matteotti – 80133

Salerno Assessorato alla Scuola Via Roma, 104 , Palazzo Sant'Agostino – 84121

**Art. 9****Modalità e criteri per la valutazione delle domande**

1. Il Servizio competente della Provincia accerta preventivamente l'ammissibilità delle domande e delle proposte progettuali sulla base delle condizioni indicate nell'art.7, entro cinque giorni dal termine di scadenza della presentazione delle domande.

2. Entro i successivi 10 giorni, i progetti sono valutati da un nucleo costituito da ciascuna Provincia, cui partecipa anche un rappresentante dell'Assessorato Regionale all'istruzione e formazione e un rappresentante dell'Ufficio Scolastico Regionale. In caso di ritardo la Regione si riserva di avocare le procedure di valutazione.

3. La valutazione terrà conto dei seguenti criteri e relativi punteggi:

- |  |                   |
|--|-------------------|
| • qualifica di formazione professionale conseguibile alla fine del percorso integrato e linee generali del percorso triennale; articolazione per moduli e UFC del percorso del 1° anno.                                  | • fino a 20 punti |
| • qualità e diversificazione dei servizi di supporto alla persona, modalità di orientamento e di supporto alla frequenza, azioni di sostegno e potenziamento degli apprendimenti, metodologie adottate, ruolo dei tutor. | • fino a 20 punti |
| • risorse, esperienze, relazioni dei soggetti partners (istituto scolastico e ente di formazione) con le imprese e il sistema produttivo che dimostrino la capacità di realizzare gli interventi previsti.               | • fino a 20 punti |
| • analisi della vocazione produttiva territoriale (area territoriale di realizzazione del progetto e bacino di utenza; analisi dei bisogni formativi; coerenza con le linee di sviluppo locale).                         | • fino a 20 punti |
| • accordi di rete per la realizzazione del progetto con altri istituti o scuole medie o enti operanti sul territorio.  | • fino a 20 punti |

4. Il Servizio competente di ciascuna Provincia approva la graduatoria degli istituti ammessi al finanziamento. L'istituto che non ha ottenuto almeno 60 punti non è inserito nella graduatoria.

**Art. 10****Risorse finanziarie e limiti di spesa**

1. I progetti per un totale di 200 - fatta salva la possibilità di finanziare ulteriori progetti ritenuti di particolare interesse e comunque valutati positivamente, previa verifica delle disponibilità finanziarie - saranno finanziati con i fondi a tal fine assegnati alla Regione Campania dal Ministero del Lavoro e saranno ripartiti tra le Province, anche in base alle pregresse esperienze, nel modo seguente :

- Avellino n° 15 progetti
- Benevento n° 12 progetti
- Caserta n° 35 progetti
- Napoli n°100 progetti
- Salerno n° 38 progetti

2. Il costo massimo ammissibile per anno di corso riferito alla quota del 20% di intervento regionale è, rispettivamente di € 40.000,00 per gli istituti professionali e d'arte e di € 38.500,00 per gli istituti tecnici. Le voci e le macrovoci di spesa sono riportate nel prospetto finanziario allegato al formulario di presentazione.

Qualora fra gli iscritti siano presenti alunni disabili, sono ammissibili eventuali costi aggiuntivi per i supporti didattici che agevolano la realizzazione di percorsi personalizzati.

Art. 11

**Programmazione territoriale**

1. Ogni Provincia nell'utilizzo delle risorse assegnate dalla Regione avrà cura di garantire una equa distribuzione di opportunità formative sul territorio provinciale .

Art. 12

**Adempimenti e vincoli del soggetto finanziato.**

1. Per la realizzazione del progetto il Dirigente scolastico dell'Istituto ammesso a finanziamento sottoscrive l'atto di concessione presso il servizio provinciale competente. L'istituto rispetta la normativa regionale che disciplina l'utilizzo delle risorse FSE per la gestione e rendicontazione delle risorse assegnate, secondo la modulistica indicata dalla Regione e fornisce i dati richiesti dalla Provincia per il monitoraggio fisico e finanziario.

Art. 13

**Tutela della privacy**

1.I dati di cui la Regione Campania e le Province entrano in possesso a seguito del presente Avviso verranno trattati nel rispetto del Dlgs 196/03.

Per chiarimenti sui contenuti dell'Avviso telefonare al n. 081/7966560